

Oggetto: **Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”**.

Si comunica che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, il [DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48](#) – “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04-05-2023 ed entrato in vigore il 5 maggio 2023.

Diverse le novità introdotte sul fronte della **formazione** e della **sicurezza sul lavoro**.

L’articolo 12 del decreto-legge istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “**Supporto per la formazione e il lavoro**” al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a **progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale**, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

L’interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in **specifici progetti di formazione** erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e **da enti bilaterali**.

Il **Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”** apporta modifiche ed integrazioni a diversi articoli del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Andando per ordine si segnala la modifica all’articolo 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*) del suddetto D. Lgs. 81/08 che, alla lettera a) prevede l’obbligo di nominare il medico competente nei casi previsti dal citato D. Lgs. 81/08 e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi**.

Con la modifica introdotta all’articolo 21, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/08 si stabilisce che i

lavoratori autonomi utilizzino le opere provvisorie, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs.

n. 81/08. Tale modifica, tuttavia, non aggiunge nulla di nuovo poiché la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90 del D. Lgs. 81/08, valevole anche per i lavoratori autonomi, prevede l’esibizione al committente (e all’impresa affidataria) di una serie di documenti tra cui “specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie”.

E’ stata inserita, all’articolo 25 comma 1, la lettera e-bis) che stabilisce che **il medico competente**, in occasione delle visite di assunzione, richiama al lavoratore la **cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro** e tenga conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

La lettera n-bis) prevede che **il medico competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicati per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto**, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 81/08, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

All’articolo 37, comma 2 è stata aggiunta la lettera b-bis) che prevede che, nel nuovo accordo Stato Regioni (in attesa di emanazione), venga garantito il monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulla formazione e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

È stato sostituito il comma 12 dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 81/08. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. Tale modifica non costituisce una novità in quanto eragìa così.

Modificato il comma 2 dell'articolo 72 del D. Lgs. n. 81/08. Il secondo periodo è stato modificato prevedendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

All'articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il comma 4-bis che stabilisce che **il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provveda alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro**. Si precisa, tuttavia, che il Decreto Fisco Lavoro del Governo Draghi ha già previsto la formazione obbligatoria del datore di lavoro che dovrà essere disciplinata dall'emanando Accordo Stato-Regioni.

Modificato, infine, l'articolo 87, comma, lettera c), introducendo la sanzione riferita al nuovo obbligo formativo del datore di lavoro sull'uso delle attrezzature di cui all'articolo 71, comma 7.

Testo dell'art.14

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00057)

(GU n.103 del 4-5-2023)

Vigente al: 5-5-2023

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
 - b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;»;
 - c) all'articolo 25, comma 1:
 - 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
 - 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
 - d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
 - e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».